



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Agenzia per lo  
Sviluppo Economico

*N. REPERTORIO (n. protocollo da DoquiActa)*

CONTRATTO DI APPALTO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA'  
COOPERATIVA A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZO  
STABILE SOC. COOP –

PN METRO PLUS 2021-2027. CODICE PROGETTO TO4.4.11.1.A PROGETTO  
INNOVATIVO INCLUSIONE: DISABILITA' E FRAGILITA' EDUCATIVE. CUP  
C11I22000390002. PROCEDURA APERTA N. 46/2021 E PROCEDURA  
NEGOZIATA G00199/2021 - SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 106 C. 1  
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  
693.333,34 IVA 10% INCLUSA PER GLI ANNI 2024-2026. CIG 8827694B88-  
8738627F1D

*Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su  
supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:*

- La **Città di Torino**, (Dipartimento Servizi Educativi – Area Educativa ) Codice  
Fiscale e Partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città  
n. 1 (in seguito denominata “stazione appaltante”), qui rappresentata dal Dott. Claudio  
SCIARAFFA domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale  
sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del  
provvedimento del Sindaco protocollo numero 003387 del 27.06.203 decorrente dal  
01.07.2023, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000  
numero 267 e a norma dell’art. 28, comma 1, del vigente Regolamento per la  
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 06449/005). Il predetto  
legale rappresentante della Città sottoscrive il presente atto, altresì, in esecuzione della

deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019 05186/007 del 26 novembre 2019 e della Determinazione Dirigenziale mecc. 2020 1663/007 del 03/06/2020

- La Società A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile Soc. Coop., con sede legale in Corso Novara n. 6 – 10152 Torino (TO) –Codice fiscale e P.IVA 07490100018 qui rappresentata dal Sig. Raffaele Pezzo, nato a Torino il 27 ottobre 1976, domiciliato per la carica presso la sede dell’infra descritto ente (*in seguito denominato “appaltatore”*) che sottoscrive il presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante con i poteri a lui conferiti dal vigente Statuto.

*Premesso che*

- Con nota n. prot. 5630 del 11/04/2024 (all. 1) il dott. Cinzio Tolomei, in qualità di RUP delle procedure di gara sopracitate, considerata la sussistenza di entrambe le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - come evidenziate nella nota n. 7152 del 23/05/2022 inviata dalla dott.ssa Marilena Rossi nella qualità di D.E.C. dei medesimi contratti (all. 2) - autorizza la modifica dei contratti stipulati con il Consorzio AAT, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
- a seguito di richiesta di preventivo del 22/04/2024 prot. 9317 il Responsabile dell’ufficio trasporti acquisiva nuova offerta per il servizio di trasporto utenti Cesm (all. 3) da parte dell’operatore economico AAT CONSORZIO STABILE, con sede legale in Corso Novara n. 6 – 10152 Torino (TO) – Codice fiscale e P.IVA 07490100018, agli atti con prot. n. 9410 del 24/04/2024 per un importo pari ad Euro 693.333,34 IVA 10% inclusa per il periodo 20.05.2024 – 31.08.2026;

Verificato che l’affidamento del servizio, come sopra declinato, al Consorzio AAT, quale prestazione supplementare rispetto al servizio principale già aggiudicato dal medesimo Consorzio in esito alla procedura aperta n. 46/2021 e alla procedura negoziata G00199,

con scadenza al 31 agosto 2026, rispetta il parametro finanziario di cui al comma 7, dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale".

E' emersa la necessità di procedere, con urgenza, all'affidamento di servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b, nei limiti del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, in quanto non prevedibili al momento dell'indizione della procedura di affidamento.

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 06 giugno 2024 n. 3349, veniva concessa una variazione contrattuale per il servizio di trasporto scolastico per disabili con le modalità risultanti da quanto espresso o richiamato dalla lettera redatta ed inviata all'appaltatore del servizio Trasporto;
- e di approvare l'affidamento e l'ulteriore impegno di spesa per il periodo 20.05.2024-31.08.2026 per un importo massimo di Euro 236.363,64 oltre IVA 10% per l'anno 2024, Euro 236.363,64 oltre IVA 10% per l'anno 2025 e 157.575,76 oltre IVA 10% periodo gennaio/agosto per l'anno 2026, per un totale di euro 630.303,04 oltre IVA 10%.
- la procedura ha avuto luogo con l'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia.

Il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022)9773 del 16/12/2022 e il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE); pari a Euro 693.333,34 I.V.A. compresa.

*Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quantosegue:*

#### ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Città di Torino, come sopra rappresentata, affida alla A.A.T. Autonoleggio

Torino Consorzio Stabile Soc. Coop. l'appalto per il servizio di trasporto scolastico e per disabili per il servizio complementare per la gestione e il trasporto dei ragazzi con disabilità presso i CESM comunali ex art. 106 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni previste dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da esso richiamati.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva ai sensi anche dell'art. 1341 c.c., alle condizioni sia dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, trattenuta agli atti del proponente Servizio, sia dell'offerta economica.

Il contratto decorre dal 20 maggio 2024 e avrà scadenza il 31 agosto 2026 come risulta dalla Determinazione n. 3349 del 06 giugno 2024 sopra citata.

#### ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 630.303,04 oltre Euro 63.030,30 per IVA al 10%, per complessivi Euro 693.333,34 come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 3349 del 06 giugno 2024 e come risulta dall'offerta economica indicata nella Determinazione stessa con erogazione mensile in base al servizio prestato.

#### ART. 3 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., da liquidarsi a cura

dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Ai fini della corresponsione al soggetto incaricato degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato.

Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso il "Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud", adotta una contabilità speciale centrale e funge da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. I pagamenti verranno effettuati in via ordinaria a seguito dell'introito dei fondi relativi. In caso di particolare urgenza si potrà procedere con anticipo dei fondi da parte della Città. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuato del Servizio Fondi Europei, in qualità di Organismo Intermedio.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché

delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

L'Affidatario, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé e i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto sono i seguenti:

- 8827694B88
- 8738627F1D

CUP C11I22000390002

#### ART 4 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti danno atto che, mediante scrittura privata in forma digitale l'appaltatore ha assunto l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del relativo Contratto di Nominae dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679. Le parti concordano, altresì, che l'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi indicati nel Contratto di Nomina, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art.8 del medesimo contratto, nonché in caso di violazioni gravi, il diritto della Città di risolvere anche il presente contratto.

Art. 5- OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ DELLA

## CITTÀ

L'appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità delle imprese, già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del patto d'integrità.

### ART. 6 - OSSERVANZA DEL CODICE DI

#### COMPORTAMENTO DELLACITTÀ

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07699/004.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgano le attività previste dal servizio presso le sedi interessate costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

### ART. 7 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso in cui, successivamente alla stipula del presente atto, siano accertati elementi di cui agli articoli 67 e 84 comma 4 del medesimo D.Lgs 159/2011.

### ART. 7 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta di bollo, di euro 32,00 è assolta in modo virtuale, art. 7 D.M. 23/01/2004 (comunicazione Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 25/01/2013, prot. n° 0014150).

#### ART. 8 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati e nell'offerta tecnica ed economica.

#### ART. 9- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

#### ART. 10- SPESE

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della ditta appaltatrice.

#### ART. 11- PRIVACY

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 verrà stipulato specifico accordo tra le parti.

#### ART. 12- ALLEGATI

Si omette l'allegazione dei provvedimenti già citati in premessa che hanno già acquisito natura di atti pubblici per essere stati approvati dalla Città di Torino mediante Deliberazioni o Determinazioni Dirigenziali.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come appresso.

Per la Città di Torino

l'Appaltatore

Firmato digitalmente  
Firmato digitalmente

Partenza: AOO 044, N. Prot. 00023095 del 19/07/2024

7.v, 10.v, 13/2024A/044.fra, 044.arm, 3.nd